



UNIVERSITÀ DI PISA

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale concordano l'istituzione dell'indennità accessoria mensile con decorrenza retroattiva al 1 gennaio 2006. Le disposizioni seguenti saranno integralmente recepite nel Contratto Collettivo Integrativo per il trattamento accessorio del personale tecnico - amministrativo da erogare per l'esercizio 2006.

Articolo 1. Indennità accessoria mensile

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005 e dell'art. 5, comma 2, del CCNL 28.03.2006, a decorrere dal 1 gennaio 2006, e sino a nuove disposizioni derivanti dai CCNL o dai CCI, è istituita, a valere sulle risorse del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, per l'importo a tale scopo vincolato dal CCNL stesso, oltre le risorse espressamente destinate dal presente CCI, un'indennità accessoria mensile permanente lorda, da erogare per 12 mensilità senza maturazione di tredicesima, al personale di categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato che determinato, non destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 30 del CCNL 27.01.2005.¹
2. L'importo individuale dell'indennità di cui al presente articolo è determinato dall'importo del fondo espressamente destinato a tale scopo dal CCNL e dal CCI ed a tale finalità vincolato, diviso per il numero degli aventi diritto.
3. Per il 2006 e seguenti, il fondo è pari a 498.544,00 Euro lordo amministrazione esclusa Irap, per ciascun anno (161.206,00 Euro + 337.338,00 Euro) e il valore individuale mensile dell'indennità è pari a 20,00 Euro lordo dipendente.
4. L'indennità accessoria, spettante in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d'anno, è corrisposta mensilmente con lo stipendio e non è decurtabile, salvo quanto previsto dall'art.10, c.1, lettera e) del CCNL 28.03.2006. La stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il dipendente si trovi collocato in posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza alcun trattamento economico principale o accessorio.
5. Le parti valuteranno successivamente l'opportunità di istituire, a decorrere dall'anno 2008 e sempre a valere sulle risorse del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 67 del CCNL 09.08.2000, un'indennità accessoria mensile temporanea lorda in aggiunta all'indennità di cui ai commi precedenti.

Articolo 2. Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione l'indennità di cui all'art. 1, maturata con riferimento all'anno 2006, sarà corrisposta contestualmente allo stipendio del mese di ottobre 2007, quella maturata con riferimento all'anno 2007 contestualmente allo stipendio del mese di dicembre 2007.
2. Per la determinazione dei ratei da corrispondere a ciascun dipendente, sarà utilizzato il numero di ratei maturati al fine del pagamento della tredicesima mensilità, considerando anche i periodi di congedo parentale con retribuzione al 30%.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2008, l'indennità accessoria sarà erogata mensilmente.

Pisa, 4/9/2007

¹ Per il periodo 1 gennaio - 31 ottobre 2006 è escluso il personale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale solo se equiparato alla dirigenza del medesimo Servizio Sanitario Nazionale.

IL COORDINATORE DELLA RSU

f.to Omar Benini

IL RETTORE

f.to Marco Pasquali

FLC CGIL

f.to Daniela Fabbrini

CISL FEDERAZIONE UNIVERSITÀ

f.to Massimo Cagnoni

UIL PA – U.R.

f.to Antonio Vigo

f.to Silvana Agueci

CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ – CISAPUNI

f.to Carlo Bianchi
